

ALLEGATO 7

5-00893 Di Lauro: Emanazione del decreto attuativo per l'erogazione del « bonus psicologo » nel 2023.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema della tutela della salute mentale rappresenta una priorità per il Ministero della salute e per il Governo, ricordo che nella legge n. 197 del 2022, legge di bilancio per il 2023, precisamente al comma 538 dell'articolo 1, è stata inserita la norma sul *bonus* a sostegno della salute mentale.

Prima di entrare nel merito del quesito posto e, rimanendo comunque sul tema della salute mentale, segnalo il Programma Nazionale Equità nella salute (PN), incluso nell'Accordo di partenariato della politica di coesione europea 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8051 del 4 novembre 2022.

Il programma individua quattro aree per le quali è più urgente intervenire ed è necessaria un'iniziativa nazionale a supporto dell'organizzazione regionale e locale dei servizi sociosanitari:

1. « Contrastare la povertà sanitaria ».
2. « Prendersi cura della salute mentale ».
3. « Il genere al centro della cura ».
4. « Maggiore copertura degli *screening* oncologici ».

Gli interventi del PN sono sostenuti dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per euro 375.000.000 e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per euro 250.000.000.

A valere sul FESR saranno realizzati interventi di adeguamento infrastrutturale e di potenziamento tecnologico dei dipartimenti di salute mentale, dei consultori familiari, dei punti *screening*; oltre all'acquisto di motorhome attrezzati per l'erogazione di prestazioni sanitarie, incluse pre-

stazioni odontoiatriche ai vulnerabili socio economici, in *outreaching*.

A valere sul FSE+ si procederà altresì al rafforzamento dei servizi dei dipartimenti di salute mentale (che implementeranno i progetti terapeutico riabilitativi personalizzati) nonché dei servizi dei consultori familiari e dei punti *screening*, attraverso l'adozione di nuovi modelli organizzativi e/o percorsi diagnostico terapeutici (PDTA) e il reclutamento di nuovo personale.

Tornando al quesito posto, è il caso di ribadire che la citata legge di bilancio per il 2023 ha reso permanente il finanziamento del cosiddetto « bonus psicologo », già previsto ed erogato *una tantum* per l'anno 2022, in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* e fragilità psicologica, soprattutto a seguito dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, sia pur nei limiti delle risorse attualmente disponibili.

Il contributo è stato stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, e può essere concesso, sulla base del reddito ISEE del beneficiario, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

La previsione del carattere permanente di questa forma di sostegno per le persone con fragilità psicologica è di notevole rilievo, in quanto la tutela della salute mentale è tra i diritti fondamentali nella vita delle persone, a prescindere da età, genere o contesto socio-economico. L'OMS stabilisce, infatti, che la salute è uno stato complessivo di benessere fisico, mentale e so-

ziale e non la mera assenza di malattie o infermità.

Per quanto riguarda le risorse stanziare *una tantum*, per l'anno 2022, esse sono state ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard* riferite all'anno 2021, sulla base di requisiti anche reddituali per l'accesso al beneficio stabiliti con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per l'accesso al beneficio a decorrere dall'anno 2023, come noto agli Onorevoli interroganti, è in corso l'adozione del decreto interministeriale volto a rideterminare i tempi per la presentazione delle domande, gli importi del contributo e i tempi per il suo utilizzo.

Per quanto riguarda l'*iter* per l'adozione del provvedimento, si stanno risolvendo, in tempi brevi, alcune criticità derivanti da

possibili interpretazioni differenti della norma primaria che prevede il contributo di cui trattasi, riguardanti in particolare:

se il contributo, una volta stabilizzato a regime sia da considerarsi compreso nel finanziamento sanitario corrente come la quota già prevista per il 2022;

se al predetto finanziamento debbano accedere o meno le autonomie speciali, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso della regione o della provincia al finanziamento sanitario corrente, così come è stato previsto per il contributo erogato nel 2022.

Al riguardo, l'orientamento prevalente è quello di considerare il contributo divenuto permanente sottoposto alla stessa disciplina del contributo erogato *una tantum* per il 2022.

Auspico, pertanto, che in tempi brevi si possa concludere l'*iter* in corso.